

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 18237 Anno 2018**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE**

**Relatore: SCODITTI ENRICO**

**Data pubblicazione: 11/07/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 9443-2017 proposto da:

NOCERINO PASQUA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO n.266, presso lo studio dell'avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO MESTO;

*- ricorrente -*

*contro*

LAMPARELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA n.2, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANO ALTERIO;

*- controricorrente -*

*contro*

ARCA PUGLIA CENTRALE - AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE (già I.A.C.P.- Istituto Autonomo per le Case

Popolari della provincia di Bari), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA n.2, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO AMATO;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 229/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### Rilevato che:

Pasqua Nocerino propose opposizione innanzi al Tribunale di Bari avverso il decreto di rilascio ai sensi dell'art. 22 legge reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, con cui si intimava alla Nocerino la riconsegna dell'alloggio di edilizia pubblica e residenziale in quanto non assegnataria. Espose la parte attrice che il coniuge Francesco Lamparelli era decaduto dall'assegnazione per essere stato disposto dal giudice nei suoi confronti l'allontanamento dalla casa coniugale e che in sede di provvedimento di separazione personale nulla era stato disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale adito rigettò la domanda con condanna alle spese. Avverso detta sentenza propose appello la Nocerino. Con sentenza di data 8 marzo 2017 la Corte d'appello di Bari rigettò l'appello con condanna alle spese.

Osservò la corte territoriale che in base alla legge ed <sup>in particolare</sup> quella regionale l'assegnatario del diritto di abitare la casa coniugale in sede di separazione o divorzio subentra nell'assegnazione dell'alloggio, con conseguente volturazione del contratto di locazione, e che nella specie il giudice della separazione nulla aveva disposto per l'assegnazione della casa coniugale. Osservò inoltre che il Lamparelli era unico assegnatario dell'alloggio I.A.C.P. dal 10 febbraio 1977, allorquando non aveva neppure contratto matrimonio con l'appellante. Aggiunse che «neppure il Lamparelli può essere dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio sull'assunto che non vi abiti stabilmente, poiché, emerge dagli atti, che ciò avviene contro la sua volontà, e ciò nonostante continua a corrispondere regolarmente il canone di locazione».

Ha proposto ricorso per cassazione Pasqua Nocerino sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi Francesco Lamparelli e ARCA Puglia Centrale – Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (già I.A.C.P. – Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

Bari). Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

con il primo motivo si denuncia erronea interpretazione degli artt. 15 e 2 legge reg. Puglia n. 54 del 1984, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che, sulla base della dichiarazione da parte dell'assegnatario relativa alla composizione del proprio nucleo familiare, doveva intendersi intervenuta l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dall'assegnazione all'intero nucleo familiare, rimanendo il Lamparelli solo formalmente assegnatario dell'alloggio e che quindi nonostante la separazione personale la Nocerino non aveva perso il diritto di abitare presso l'alloggio in questione, avuto riguardo al diritto di abitazione previsto dagli artt. 1022 e 1023 cod. civ. ed al suo carattere costituzionale a garanzia dell'interesse collettivo della famiglia. Aggiunge che unica titolare dell'assegnazione, dopo l'ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale, era la Nocerino ed il nucleo familiare.

Il motivo è manifestamente infondato. Prevede l'art. 15, comma 6, legge reg. Puglia n. 54 del 1984 che «in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice». Come accertato dal giudice di merito, ed affermato dalla medesima ricorrente, il giudice della separazione non ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, sicché l'ente gestore non doveva provvedere ad alcuna volturazione in favore della Nocerino. L'alloggio in tal caso resta assegnato all'originario assegnatario (si vedano Cass. 19 giugno 2008, n. 16627 e 26 giugno 2007, n. 14741).

Né è configurabile un diritto della stessa Nocerina all'alloggio indipendente dall'assegnazione in sede di separazione personale in

virtù della dichiarazione resa dall'assegnatario in ordine alla composizione del nucleo familiare. L'assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, ancorché disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare l'assegnatario stesso (Cass. 24 aprile 2003, n. 6588, relativa proprio alla legge della Regione Puglia n. 54 del 1984; 23 luglio 1987, n. 6424, che esclude la configurabilità di situazioni giuridiche protette in favore del coniuge non assegnatario, in caso di sopravvenienza della separazione personale dei coniugi, a parte le statuizioni del giudice della separazione).

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di valutare la circostanza della mancanza di stabile abitazione da parte del Lamparelli a seguito dell'allontanamento in virtù del provvedimento giudiziale, tale da determinarne la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza dell'allontanamento coatto è stata esaminata dal giudice di merito, il quale ha escluso che la stessa circostanza potesse produrre effetti quanto all'assegnazione, trattandosi di allontanamento coatto e temporaneo e continuando il Lamparelli a corrispondere il canone di locazione. Il giudice di merito ha quindi accertato che non è intervenuto il presupposto della dismissione dell'alloggio da parte del Lamparelli (cfr. Cass. 27 giugno 2011, n. 14124).

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'erroneità delle argomentazioni della sentenza di primo grado nella parte in cui si

cerca di giustificare la condanna alle spese in luogo della compensazione.

Il motivo è manifestamente infondato. In disparte i profili di inammissibilità del motivo, per non avere la ricorrente trascritto sia il motivo di appello che la motivazione della sentenza di primo grado suscettibile di censura, va evidenziato che necessaria e allo stesso tempo sufficiente ai fini della condanna alle spese è la soccombenza nel processo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

#### **P. Q. M.**

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, con distrazione in favore dell'avv. Mariano Alterio procuratore anticipatorio di Francesco Lamparelli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018

Il Presidente  
Dott. Raffaele Frasca

